

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1983

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

(83/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Guinea equatoriale hanno negoziato la conclusione di un accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale;

considerando che, a conclusione dei negoziati, il 27 giugno 1983 sono stati parafati l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, l'allegato ed il protocollo che sono parte integrante dell'accordo, nonché lo scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo;

considerando che con l'accordo e i testi ad esso relativi il governo della Guinea equatoriale autorizza i pescatori della Comunità ad esercitare l'attività di pesca al largo della costa della Guinea equatoriale;

considerando che la campagna di pesca al largo della costa della Guinea equatoriale è attualmente in corso e che l'interesse dei pescatori comunitari richiede imperativamente che, in mancanza di sufficienti possibilità di pesca alternative, essi possano accedere a queste acque; che è pertanto indispensabile applicare al più presto possibile l'accordo;

considerando che per questo motivo occorre approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo, con riserva di una decisione definitiva da adottare sulla base dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

Sono applicati provvisoriamente l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, nonché il protocollo che ne è parte integrante.

Il testo dell'accordo, nonché i testi del protocollo e dello scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e lo scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. SIMITIS